



Comune di Aritzo
Provincia di Nuoro

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

(Articolo 1, commi da 102 a 110 Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 16 giugno 2026

SOMMARIO

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	5
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente.	5
Articolo 8 – Entrata in vigore.	5
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	6
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	6
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	6
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	6
Articolo 4 – Importi dovuti	6
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione.....	7
Articolo 6 – Diniego della definizione.....	8
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente e sospensione del processo	8
Articolo 8 – Entrata in vigore.	8
PARTE III - CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI	9
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	9
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	9
Articolo 3 – Conciliazione agevolata	9
Articolo 4 – Entrata in vigore.	9
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI	10
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	10
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	10
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	10
Articolo 4 – Entrata in vigore.	11
PARTE V - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	12
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	12
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	12
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	13
Articolo 5 – Entrata in vigore	13

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1

Oggetto del Regolamento¹

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di atti di accertamenti comunque denominati, ivi compresi gli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il comune, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle seguenti entrate comunali:
 - a) entrate tributarie: ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI, Imposta di Pubblicità (ICP/ICPA), Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP),
 - b) entrate patrimoniali: Canone Unico Patrimoniale (CUP) e tutte quelle derivanti da servizi pagamento erogati dal comune,
 - c) entrate da violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da accertamenti notificati² dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese di notificazione degli atti per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Non sono dovute le sanzioni e gli interessi limitatamente alla quota comunale.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da un atto/avviso di accertamento notificato entro il 31 dicembre 2023, anche in forma di accertamento esecutivo ove applicabile.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista nel presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in un atto/avviso di accertamento (anche esecutivo).
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificati dal 01/01/2024 al 31/12/2025 nonché i ruoli affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) entro la data del 31 dicembre 2023.

¹ La definizione si riferisce ai crediti da accertamenti definitivi, anche se non ancora avviati alla riscossione coattiva.

² Per atti notificati si intendono gli atti per i quali la notifica si considera perfezionata, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'operatore postale o all'ufficiale notificatore; per il destinatario alla data di ricezione, secondo la disciplina vigente. Pertanto se ad esempio un atto viene consegnato all'operatore postale il 27 dicembre 2023 e il debitore riceve materialmente l'atto il 02 gennaio 2024 la data da prendere in considerazione ai fini della notifica è il 27 dicembre 2023.

Articolo 3

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il contribuente manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30 Settembre 2026 apposita dichiarazione, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento può essere notificato con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano all'ufficio protocollo dell'ente. In tale dichiarazione il contribuente indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. Il Comune entro il 31 Ottobre 2026 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unica soluzione entro il 30 Novembre 2026;
 - b) per importi pari o inferiori a duecento (200,00) euro il versamento dovrà avvenire in una unica soluzione entro il 30 Novembre 2026.
 - c) se l'importo dovuto è superiore a duecento (200,00) euro è ammesso il pagamento rateale fino ad un massimo di ventiquattro (24) rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata 30 Novembre 2026 e le restanti ventitré rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 31 Dicembre 2026.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso di interesse legale.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune di Aritzo indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e/o parziale.

Articolo 4

Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque (5) giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6

Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il contribuente indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare, con compensazione delle spese di lite, agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 8

Entrata in vigore³

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

³ Comma 108 - I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende il Comune di Aritzo.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 Settembre 2026. La domanda di definizione agevolata, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano all'ufficio protocollo dell'ente.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4

Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito⁴ delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data del 31 luglio 2026⁵.

⁴ Quindi, indipendentemente che l'ente sia risultato soccombente o parzialmente soccombente, in quanto l'art. 1, comma 102, legge n. 199 del 2025 esclude la possibilità di ridurre il tributo.

⁵ Pertanto, nel caso di pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, risulta sempre dovuto il solo tributo.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo (es: sanzione per omesso, parziale, tardivo pagamento) cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.
3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo (es: sanzione per omessa o tardiva dichiarazione), sono dovuti i seguenti importi:
 - a) il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
 - b) il 40% del valore della controversia negli altri casi⁶;
 - c) in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.
4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente secondo quanto previsto nel successivo articolo 5.
6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5

Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 30 Settembre 2026, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4. Il comune, verificata la domanda, comunica l'accettazione della definizione con l'importo da pagare entro il 31 ottobre 2026.
2. Se l'importo dovuto è superiore a duecento (200,00) euro è ammesso il pagamento rateale attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unica soluzione entro il 30 Novembre 2026;
 - b) per importi pari o inferiori a duecento (200,00) euro il versamento dovrà avvenire in una unica soluzione entro il 30 Novembre 2026.
 - c) se l'importo dovuto è superiore a duecento (200,00) euro è ammesso il pagamento rateale fino ad un massimo di ventiquattro (24) rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata 30 Novembre 2026 e le restanti ventitré rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 31 Dicembre 2026.

⁶ Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2026:

- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso di interesse legale.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza pagamento di due rate successive alla prima, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.
5. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
6. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
7. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
8. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6

Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7

Rinuncia al contenzioso pendente e sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la rinuncia alle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, con compensazione delle spese di lite, che dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospese dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestanti i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

⁷ Comma 108 - I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo

1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende il Comune di Aritzo.

Articolo 3

Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30 settembre 2026, sottoscrivendo l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni dell'articolo 48-ter, commi 2 e 4. Del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

⁸ Comma 108 - I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omissi versamenti rateali scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- a) accertamento con adesione;
- b) acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- c) acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- d) reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026;

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 3

Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 prende avvio con la presentazione dell'istanza di regolarizzazione entro il **30 Settembre 2026**. Il Comune entro il 31 Ottobre 2026 comunica al debitore l'importo della somma residua da pagare e l'eventuale piano di rateizzazione. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento entro il 30 Novembre 2026 dell'importo dovuto in una unica soluzione ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento di un numero massimo di ventiquattro (24) rate mensili, di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre.

2. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque (5) giorni rispetto alla scadenza della prima rata ovvero di una rata successiva, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

4. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore a duecento (200,00) euro.

5. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2 e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

⁹ Comma 108 - I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

PARTE V - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- a) l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
- b) l'omessa o infedele dichiarazione IMU per gli anni di imposta dal 2021 al 2024;
- c) l'omessa o infedele dichiarazione TARI per gli anni l'imposta dal 2021 al 2024.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo. È altresì esclusa dalla definizione agevolata ai fini IMU la quota del tributo di competenza dello Stato.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il contribuente manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30 Settembre 2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica se intende dilazionare il pagamento e il numero di rate. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro il 31 Ottobre 2026 notifica ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le posizioni per le quali l'importo è determinabile sulla base dei dati già disponibili presso l'Ente¹⁰, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento in unica soluzione: da effettuare entro il 30 Novembre 2026;

¹⁰ Nel caso di importi da definire (es. valore aree fabbricabili) il contribuente che vorrà aderire dovrà preliminarmente definire il tributo omesso.

b) Se l'importo dovuto è superiore a duecento (200,00) euro è ammesso il pagamento rateale, da un minimo di due (2) ad un numero massimo di quattro (4) rate mensili, di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 Novembre 2026. Se l'importo dovuto è superiore a mille (1.000,00) euro è ammesso il pagamento in un massimo di dodici (12) rate mensili la prima delle quali al 30 Novembre 2026 e le restanti undici rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese solare a decorrere dal 30 novembre 2026.

3. Nel caso di versamento dilazionato si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso di interesse legale vigente.

5. Alla presenza di fabbricati di categoria D, per i quali è dovuta la quota IMU nei confronti dell'Erario, il debitore dovrà ravvedere¹¹ contestualmente alle annualità di cui all'art. 2 comma 1, la quota di competenza dello Stato.

6. Al fine dell'adesione alle agevolazioni di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con crediti tributari del debitore.

7. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

8. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4

Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, nonché della quota IMU di competenza dello Stato¹², il debitore decade dal beneficio. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e il Comune procederà alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5

Entrata in vigore¹³

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

¹¹Ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

¹²Nel caso di fabbricati di categoria D.

¹³Comma 108 - I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.